



Regione Lombardia



Ministero dell'Interno

**ACCORDO PER LA RECIPROCA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' IN TEMA DI
AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N.
334 E SS. MM. ED II.)**

TRA

La Regione Lombardia, di seguito anche semplicemente "Regione", rappresentata dall'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale, Massimo Ponzoni in forza di delega presidenziale del 26 aprile 2007, prot. A1.2007.457050.

E

Il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito anche semplicemente "Ministero", rappresentato dal Sottosegretario di Stato, Ettore Rosato.

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 recante "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed i compiti del C.N. VV.F. a norma dell'art. 11 della legge 25 luglio 2003, n. 229";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 14 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, relativo alle attribuzioni del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il DPR 23 dicembre 2002, n. 314 "Regolamento recante individuazione degli Uffici dirigenziali periferici del C.N.VV.F." che all'articolo 2 istituisce le Direzioni regionali ed interregionali del Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile, a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.VV.F.



PREMESSO CHE:

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 14 marzo 1997, n. 59". con l'art. 72, comma 1. conferisce alle regioni "le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per l'elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo";
- il citato art. 72, al comma 3 dispone che il trasferimento delle competenze di cui al comma 1 avviene subordinatamente al verificarsi di tutti i seguenti presupposti:
 1. adozione della normativa di cui al comma 2 [disciplina regionale sulla materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione],
 2. attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61,
 3. accordo di programma tra lo Stato e la Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione;
- tale trasferimento deve essere perfezionato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, attraverso l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro), non ancora avvenuta;
- con legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, la Regione ha istituito l'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- con legge regionale 23 novembre 2001, n. 19, la Regione ha adottato la normativa di settore di cui al summenzionato art. 72, comma 3, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- in data 22 luglio 2003 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del





Regione Lombardia



Ministero dell'Interno

Mare e la Regione Lombardia è stato siglato un Accordo di programma non ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti - sezione di controllo di legittimità sugli atti del Governo delle amministrazioni dello Stato, con la deliberazione n. 11/2005/P del 7 luglio 2005;

- in data 21 settembre 2005 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lombardia è stato sottoscritto un nuovo accordo;

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", all'art. 18, attribuisce alle Regioni di definire le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono alle istruttorie tecniche per la valutazione del rapporto di sicurezza;
- la legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 prevede, in particolare, all'art. 6, che le istruttorie tecniche sui rapporti di sicurezza siano affidate ad un apposito Comitato di Valutazione dei Rischi cui partecipa anche l'Ispettorato - ora Direzione - regionale dei Vigili del Fuoco e, di volta in volta, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; e all'art. 7, comma 1 che l'attività di controllo sugli stabilimenti RIR sia assegnata all'ARPA della Lombardia, congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti;
- a seguito degli Accordi di programma sottoscritti tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Ambiente in data 22 luglio 2003 e 21 settembre 2005, la stessa Regione ha reso operative le strutture destinate ad assolvere alle funzioni in materia di stabilimenti RIR;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in relazione alla diffusione e rilevanza dei rischi di incidenti rilevanti presenti nel territorio regionale (più del 20% delle aziende RIR insistono sul territorio della Lombardia) attribuiscono il massimo interesse a rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di controlli presso le attività in argomento;



Regione Lombardia



Ministero dell'Interno

ATTESO CHE

- secondo la normativa vigente la prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale e che il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 attribuisce ai Prefetti compiti di pianificazione e di gestione dell'emergenza esterna agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante fino all'attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



RITENUTO di dover disciplinare, d'intesa tra Il Ministero dell'Interno e la Regione le modalità di collaborazione dei rispettivi organi ed uffici in previsione del trasferimento di funzioni alla Regione ai sensi del predetto art. 72 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112, nonché gli aspetti di raccordo tra le suddette funzioni e quelle di controllo sugli stabilimenti RIR, con quelle tecniche e amministrative, in materia di prevenzione incendi, di competenza del Ministero dell'Interno;

PRESO ATTO che, nelle more del perfezionamento del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Regione ha adottato provvedimenti autorizzatori a far tempo dal 22 luglio 2003, sulla scorta dell'attività consultiva svolta in sede di Comitato di Valutazione del Rischio, previsto dalla citata legge regionale 23 novembre 2001, n. 19;

CONSIDERATE le competenze delle Regioni stabilite dai sopra citati decreti legislativi 17 agosto 1999, n. 334 e 21 settembre 2005, n. 238;

ATTESA l'opportunità di dare impulso alla collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergie e raccordo;

Tutto ciò premesso e richiamato,

 4 



Regione Lombardia



Ministero dell'Interno

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente accordo persegue l'obiettivo di definire le modalità di una reciproca collaborazione tra la Regione ed il Ministero, nell'attività di controllo dei pericoli di incidente rilevante, connessi con determinate sostanze pericolose, sino all'emanazione dell'apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. A tal fine la Regione ed il Ministero, d'ora innanzi denominate anche Parti, si impegnano ad attivare sinergiche iniziative che, al fine di garantire la tutela dell'incolumità delle persone, la salvaguardia dell'ambiente ed il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza delle attività economiche, migliorino la qualità dell'azione amministrativa.
3. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano a sviluppare i rapporti già in corso al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema dei controlli presso le attività in argomento.

Art. 2 Attività pregresse

1. La Regione nella propria organizzazione ha individuato una struttura assegnata alla responsabilità di un dirigente competente per le attività stabilite dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, allo stato incardinata presso la Direzione Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale della Regione e che ha operato a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 22 luglio 2003 nell'ambito delle funzioni esercitate dalla Regione medesima.
2. Le Parti, a garanzia della certezza del procedimento, danno atto che il Comitato di Valutazione dei Rischi di cui alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 ha svolto l'attività istruttoria e di controllo ad esso assegnata dalla disciplina regionale a far data dalla sottoscrizione del primo accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente, citato in premessa, ai fini dell'adozione da parte della Regione dei provvedimenti autorizzatori di competenza.
3. A tutela dell'affidamento dei gestori, le Parti riconoscono e danno atto dell'attività svolta e dell'adozione da parte della Regione di provvedimenti posti in essere in esito alle



attività di cui al precedente comma sino alla data della sottoscrizione del presente accordo e predispongono un piano di visite-sopralluogo, da realizzarsi congiuntamente nei casi in cui ne ricorra l'opportunità al fine di verificare la sussistenza delle generali condizioni di sicurezza, anche nell'ottica del prescritti adempimenti di prevenzione incendi.

Art. 3 Attività in corso e future

1. Sino al definitivo trasferimento delle funzioni amministrative in materia di stabilimenti a rischio di incidenti rilevante da attuarsi ai sensi della disciplina fissata dal combinato disposto dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con l'art. 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 334/1999 restano ferme le procedure di cui all'art. 19 del medesimo decreto legislativo.
2. Per le istruttorie in itinere nonché per i nuovi insediamenti e per le modifiche comportanti aggravio del livello di rischio la Regione si rende disponibile a cooperare, anche attraverso ARPA Lombardia nell'ambito delle procedure di cui al comma precedente.

Art. 4 Raccordo con la prevenzione incendi

1. La regione si impegna a promuovere l'intesa col Ministero per la definizione di modalità che assicurino il necessario raccordo tra le procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza e le procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 29 luglio 1982, n° 577 e al successivo decreto legislativo 8 marzo 2006, n° 139.

Art. 5 Presupposti per il trasferimento delle funzioni

1. Fermo restando che l'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative in materia di incidenti rilevanti è subordinato all'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Parti danno atto che le condizioni stabilite dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, preliminari al suddetto passaggio, si sono verificate.

Art. 6 Pianificazione emergenza esterna

1. I compiti di pianificazione e di gestione dell'emergenza esterna agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

[Handwritten signature]
6 *[Handwritten mark]*



Regione Lombardia



Ministero dell'Interno

come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, rimangono affidati ai Prefetti, fino all'adozione di apposita disposizione regionale in materia.

2. In caso di attribuzione dei compiti di cui al presente articolo ad altra autorità, Ministero e Regione s'impegnano fin d'ora a definire congiuntamente quanto necessario per garantire il graduale trasferimento dei suddetti compiti, evitando ogni interruzione nell'attività di pianificazione e gestione dell'emergenza esterna. Nella stessa sede Ministero e Regione definiscono altresì le modalità di collaborazione di organi ed uffici del Ministero alle predette attività di pianificazione e gestione.

Art. 7 Verifica annuale



1. Al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Accordo e di valutare un suo possibile adeguamento con nuove misure, sarà mantenuto operativo un gruppo di governo dell'Accordo da costituirsi, d'intesa tra le Parti, e presieduto, alternativamente, per un periodo di un anno, dal Direttore Generale della Direzione della Regione individuata per le attribuzioni in materia di attività a rischio di Incidente rilevante e dal Direttore Regionale V.V.F.

Art. 8 Durata dell'accordo

1. Il presente accordo dura tre anni.
2. Le parti si impegnano all'eventuale revisione dello stesso al fine di migliorarne, d'intesa, gli aspetti organizzativi e di gestione, anche in relazione ad esigenze che dovessero manifestarsi successivamente alla stipula.

Art. 9 Controversie

1. Per eventuali controversie derivanti dalla applicazione del presente Accordo, il Foro competente è quello previsto dall'art. 25 del codice di procedure civile.

 7 



Regione Lombardia



Ministero dell'Interno

Art. 10 Registrazione

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione a cura e spese della parte che ha eventualmente avuto interesse alla sua registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Milano, li. 29 ottobre 2007

p. IL MINISTRO DELL'INTERNO

II Sottosegretario di Stato

Ettore Rosato

p. LA REGIONE LOMBARDA

L'Assessore

Massimo Penzoni